

GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, 11 giugno 1993, Prot. N. 22785/91 CA N. *Rimozione dall'ufficio* (Rev.do X - Congregazione per il Clero).*

Amotionis ab officio
(Rev.dus X - Congregatio pro Clericis)

Rimozione dall'ufficio
(Rev.do X - Congregazione per il Clero)

SENTENTIA DEFINITIVA

IN NOMINE DOMINI. AMEN.

IOANNE PAULO PP. II feliciter regnante, Pontificatus sui anno xv, die 11 iunii 1993, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D. Bernardino Gantin et Antonio Maria Javierre Ortas necnon Exc.mis ac Rev.mis Vincentio Fagiolo, *Ponente*, Ioseph Mercieca, Philippo Giannini et Iuliano Herranz, in causa N., Amotionis ab officio, inter Rev.dum X et Congregationem pro Clericis, intervenientibus cl.mis Patronis Renato Ottaviani pro recurrente, et Thoma Mauro pro Congregatione, necnon Rev.mo P. Ioseph Di Mattia, O.F.M.Conv., Promotore Iustitiae deputato, hanc definitivam tulerunt Sententiam.

canonicali

I. FACTI SPECIES

1) Rev.dus Sac. X, canonicus Capituli N., prius de amotione monitus dein reapse amotus fuit ab eodem canonicali

SENTENZA DEFINITIVA

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Essendo Giovanni Paolo II felicemente regnante, nel anno xv del suo Pontificato, l'11 giugno 1993, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, essendo giudici gli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Bernardin Gantin e Antonio Maria Javierre Ortas nonché gli Eccellentissimi e Reverendissimi Signori Vincenzo Fagiolo, *Ponente*, Ioseph Mercieca, Filippo Giannini e Julián Herranz, nella causa N., della Rimozione dall'ufficio, fra il Rev.do X e la Congregazione per il Clero, con gli interventi dei Chiar.mi Patroni Renato Ottaviani, per il ricorrente, e Tommaso Mauro per la Congregazione, nonché del Rev.mo P. Giuseppe Di Mattia O.F.M.Conv., Promotore di Giustizia deputato, hanno emesso questa sentenza definitiva.

I. FATTISPECIE

1) Il Rev. Sac. X, canonico del Capitolo N., ammonito prima sulla rimozione, fu effettivamente rimosso dal medesi-

* Vedi dopo la sentenza il commento di JAVIER CANOSA, *L'articolazione dinamica della distinzione fra diritto penale e diritto amministrativo nella Chiesa*.

officio per decretum Exc.mi Archiepiscopi die 3 maii 1991 datum.

Causae, quae graves dicuntur ad amotionem legitimandam, ordinis disciplinaris tum in Decreto Archiepiscopi tum in Decreto Congregationis pro Clericis diei 5 iunii 1991 indicantur.

2) Sac. X describitur uti «sacerdote intelligente, fundamentalmente bueno con una extraña conciencia de superioridad, debida tal vez a algún desequilibrio síquico que le ha hecho actuar siempre desde una seguridad en sí mismo, que le ha hecho conflictivo doquiera ha estado porque tiende a enjuiciar gravemente a los demás con gravísimas acusaciones de estar en pecado mortal contra quienes no piensan como él o ponen en duda sus razones».

Sac. X contra haud unum sed plures capitulares accusationes perfecit, etiam perdurantibus sessionibus capitularibus. Huiusmodi modus agendi Rev.di Sacerdotis causa fuit propter quam Archiepiscopus N. censuit procedendum esse contra eundem presbyterum, at non per iudicalem viam sed potius per administrativam formam, «a fin – scribit Praesul – de evitar que el recurso, que indudablemente iba a plantear el Sr. X, fuera *in suspensivo*, pues la convivencia dentro del Exc.mo Cabildo se había hecho absolutamente insostenible».

3) Contra Archiepiscopi voluntatem eiusque agendi modum Sac. X lamentabatur suum Ordinarium haud recte riteque pastorale munus exercere, cum parum vel nihil defenderet doctrinam catholicam atque Ecclesiae orthopraxim circa sacramentum reconciliationis, praesertim ad confessionem individualementem quod attinet. Ideoque, iuxta eundem Sacerdotem, quaestio cum suo Archiepi-

mo ufficio per decreto del Ecc.mo Arcivescovo emanato il 3 maggio 1991.

Tanto nel Decreto dell'Arcivescovo come nel Decreto della Congregazione per il Clero del 5 giugno 1991 sono menzionate le cause, che vengono qualificate come gravi per legittimare la rimozione, di ordine disciplinare.

2) Il Rev. Sac. X, è descritto come un «sacerdote intelligente, fundamentalmente bueno con una extraña conciencia de superioridad, debida tal vez a algún desequilibrio síquico que le ha hecho actuar siempre desde una seguridad en sí mismo, que le ha hecho conflictivo doquiera ha estado porque tiende a enjuiciar gravemente a los demás con gravísimas acusaciones de estar en pecado mortal contra quienes no piensan como él o ponen en duda sus razones».

Il Sac. X formulò accuse non contro uno ma contro parecchi canonici, anche durante le sessioni capitolari. Tale modo di agire del sacerdote fu la causa per cui l'Arcivescovo N. decise che si doveva procedere contro lo stesso presbitero, ma non per la via giudiziale bensì piuttosto in forma amministrativa, «a fin – scrisse il Presule – de evitar que el recurso, que indudablemente iba a plantear el Sr. X, fuera *in suspensivo*, pues la convivencia dentro del Exc.mo Cabildo se había hecho absolutamente insostenible».

3) Contro la volontà dell'Arcivescovo e il suo modo di agire il Sac. X si lamentava che il suo Ordinario non esercitava rettamente né lecitamente la funzione pastorale, poiché aveva tutelato poco o nulla la dottrina cattolica e la prassi della Chiesa riguardante il sacramento della riconciliazione, soprattutto per ciò che concerne la confessione individuale. Perciò, secondo lo stesso Sacerdote,

scopo non esset disciplinaris sed potius ordinis dogmatici. At Excellentissimus Ordinarius, sollicitus in praecavendis periculis quae obvenire potuissent non admodum Capitulo sed etiam Dioecesi, conatus est pluries ad bonam frugem Rev. dum X convertere. At incassum, ob pertinaciam voluntatis dicti capitularis in defendenda sua opinione. Et in hoc modo agendi Sac. X Praesul N. videbat errorem sui sacerdotis: «pertinaz desenfoque de la realidad es una prueba más de que dicho señor padece ideas obsesivas compulsivas».

4) His omnibus perpensis ac cribratis, Exc. mus Archiepiscopus N. die 13 februarii 1989 Decretum edidit «en el que le adelanté que si (Sac. X) persistía en su actitud me vería obligado a privarle de su Oficio de Canónigo, por la gravedad de sus faltas en sí mismas y porque, además, estorbaba la debida convivencia capitular». At noster capitularis non admodum acquievit sed perrexit in «las mismas faltas» graviter difficiles reddendo duas sessiones capitulares, uti Canonici ipsi denunciaverunt Exc. mo Archiepiscopo dicentes «que, dada la situación de violencia creada por el Sr. X, no puede convocar a sesión capitular, si no se resuelve antes dicha situación; y que los M.I. Sres. Capitulares denunciantes me comunican que no pueden asistir a ninguna sesión si fuere convocada».

Quapropter Exc. mus Archiepiscopus censuit decernendum esse «por este Decreto Administrativo la remoción del Sr. X de su oficio de Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de (...) y por la paz del Exc. mo Cabildo, le queda prohibido el ejercicio de cualesquiera actos de la potestad de Orden o de Juri-

il problema con il suo Arcivescovo non era disciplinare ma piuttosto di ordine dogmatico. Invece l'Excellentissimo Ordinario, sollecito per prevenire i pericoli che potevano originarsi non soltanto nel Capitolo ma anche nella Diocesi, tentò diverse volte di ricondurre il Rev. do X alla rettitudine. Tuttavia [lo sforzo risultò] invano a causa della pertinacia della volontà del menzionato canonico nel difendere la sua opinione. E in questo modo di agire del Sac. X, il Presule N. vedeva l'errore del suo sacerdote: «pertinaz desenfoque de la realidad es una prueba más de que dicho señor padece ideas obsesivas compulsivas».

4) Dopo aver ponderato e esaminato tutti questi elementi, l'Ecc. mo Arcivescovo N. emanò un Decreto il 13 febbraio 1989 «en el que le adelanté que si (Sac. X) persistía en su actitud me vería obligado a privarle de su Oficio de Canónigo, por la gravedad de sus faltas en sí mismas y porque, además, estorbaba la debida convivencia capitular». Tuttavia, il nostro canonico per nulla si calmò ma ricadde in «las mismas faltas» ostacolando gravemente due sessioni capitolari, per cui gli stessi Canonici lo denunciarono all'Ecc. mo Arcivescovo dicendo «que, dada la situación de violencia creada por el Sr. X, no puede convocar a sesión capitular, si no se resuelve antes dicha situación; y que los M.I. Sres. Capitulares denunciantes me comunican que no pueden asistir a ninguna sesión si fuere convocada».

Di conseguenza l'Ecc. mo Arcivescovo determinò che doveva decidere «por este Decreto Administrativo la remoción del Sr. X de su oficio de Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de (...) y por la paz del Exc. mo Cabildo, le queda prohibido el ejercicio de cualesquiera actos de la potestad de Orden o de Juri-

sdicción dentro del ámbito catedralicio de N.».

5) Haec omnia per Decretum diei 14 februarii 1990 statuta fuerunt ab Exc.mo Archiepiscopo N. contra Sac. X. At die 26 februarii 1990 Rev.dus X petivit ab Archiepiscopo suo revocationem Decreti diei 14 februarii eiusdem anni, quia violatus fuerit c. 1720 petensque simul solutionem aequitativam sui casus ad mentem cc. 1446 et 1713. His examinatis petitionibus, Archiepiscopus novum confecit Decretum, se paratum dicens ad revocandum Decretum diei 14 februarii 1990, si Rev.dus X acceptaverit conditiones quasdam, praesertim vero renuntiationem ab officio canonicali, quas tamen Sac. minime acceptavit. Quapropter Archiepiscopus die 26 martii 1990 confirmavit tum amotionem Rev.di X ab officio tum iam dictas prohibitiones. Interea autem, nempe die 27 februarii 1990 Rev.dus Canonicus scripserat Summo Pontifici proponens contra decisionem sui Archiepiscopi recursum, quem vero Secretaria Status die 28 martii 1990 ad Congregationem pro Clericis transmisit, apud quam Congregationem et ipsemet Sac. X, die 7 aprilis 1990, formalem recursum interposuit, quem et communicavit suo Archiepiscopo die 10 eiusdem mensis et anni. Mensibus subsequentibus conatus etiam peracti fuerunt ad restaurandam reconciliationem inter Archiepiscopum et Sacerdotem, ut ad solutiones quoque aequitativas partes pervenirent. Quod autem possibile non fuit.

6) Congregatio pro Clericis die 18 aprilis 1991 decrevit admittendum esse recursum interpositum a Rev.do X ideoque ratum haberi non posse Decretum administrativum Exc.mi Archiepiscopi, eo nempe sensu quod legitima erat amotio Rev.di Canonici ab officio canonica-

sdicción dentro del ámbito catedralicio de N.».

5) Tutte queste cose furono stabilite mediante il Decreto del 14 febbraio 1990 dell'Ecc.mo Arcivescovo N. contro il Sac. X. Ma il 26 febbraio 1990 il Rev.do X chiese al suo Ecc.mo Arcivescovo la revoca del Decreto del 14 febbraio dello stesso anno, perché avrebbe violato il c. 1720, domandando allo stesso tempo una soluzione equitativa del suo caso ai sensi dei cc. 1446 e 1713. Esaminate tali richieste, l'Arcivescovo emise un nuovo Decreto, in cui lui si manifestava disponibile a revocare il Decreto del 14 febbraio 1990 qualora il Rev.do X avrebbe accolto alcune condizioni, e particolarmente la rinuncia all'ufficio di canonico; tuttavia il Rev.do X non le accettò. Di conseguenza, il 26 marzo 1990 l'Arcivescovo confermò sia la rimozione del Rev.do X dall'ufficio, sia le già menzionate proibizioni. Nel frattempo però, il 27 febbraio 1990, il Rev.do Canonico aveva scritto al Sommo Pontefice presentando ricorso contro la decisione del suo Arcivescovo, [ricorso] che in realtà la Segreteria di Stato trasmise il 28 marzo 1990 alla Congregazione per il Clero, presso la quale lo stesso Sac. X interpose formale ricorso il 7 aprile 1990, comunicandolo anche al suo Arcivescovo il 10 dello stesso mese ed anno. Nei mesi successivi ci furono pure tentativi per ristorare la riconciliazione fra l'Arcivescovo e il Sacerdote, affinché le parti arrivassero anche a soluzioni equitative. Tuttavia ciò non risultò possibile.

6) Il 18 aprile 1991 la Congregazione per il Clero decretò che doveva essere accolto il ricorso proposto dal Rev.do X e per tale ragione non si poteva confermare il Decreto amministrativo dell'Ecc.mo Arcivescovo, perciò in questo senso era legittima la rimozione del

li, at haud legitima prohibitio imposita huic Canonico in perpetuum exercendi actus potestatis Ordinis et iurisdictionis intra fines Ecclesiae Cathedralis; cum haec enim sit poena et quidem perpetua, imponi non potest decreto amministrativo, attentis cc. 1342, § 1 et 1342, § 2.

Die 3 maii 1991 Archiepiscopus, postquam recusationem acceperat a Rev. do X acceptandae condicionis renuntiationis ab officio canonicali, novum protulit Decretum quo, ob adhuc adstantes causas graves pro remotione Rev. di X ab officio canonicali, statutum est eundem Sacerdotem amotum esse a suo officio canonicali et per quinque annos non exercere posse actus potestatis Ordinis et iurisdictionis in cathedrali ecclesia.

Sac. dos contra hoc novum Decretum die 7 mensis maii 1991 apud suum Archiepiscopum petiit Decreti revocationem. At petitionem respuit Archiepiscopus, qui, immo, per Decretum diei 11 maii 1991 plene confirmavit Decretum editum die 3 maii eiusdem anni, negans simul suspensionem executionis huius Decreti, quam petierat Rev. dus Canonicus. Hic tamen contra postremum sui Archiepiscopi Decretum recursum interposuit apud Congregationem pro Clericis, die 21 maii 1991; at haec Congregatio, die 5 iunii 1991 recursum Sac. X reiecit et Decretum administrativum Archiepiscopi confirmavit, statuens tamen Canonico ea stipendia eiusdem officii esse tribuenda quae usque ad diem qua Decretum ipsi recurrenti notificatum fuerat maturata sunt, atque in futuro Archiepiscopum debere prospicere necessitatibus recurrentis.

Rev. do Canonico dall'ufficio capitolare in perpetuo ma non era legittima la proibizione imposta a questo Canonico di esercitare atti della potestà di Ordine e giurisdizione entro i confini della Chiesa Cattedrale; poiché essendo questa infatti una pena e appunto perpetua, non può essere imposta mediante decreto amministrativo, attesi i cc. 1342, § 1 e 1342, § 2.

Il 3 maggio 1991 l'Arcivescovo, dopo che aveva ricevuto la negativa da parte del Rev. do X di accettare la condizione della rinuncia all'ufficio di canonico, emanò un nuovo Decreto in cui, siccome ancora persistevano le cause gravi per la rimozione del Rev. do X dall'ufficio di canonico, stabilì che lo stesso sacerdote venisse rimosso dal suo ufficio di canonico e per cinque anni non potesse esercitare atti della potestà di Ordine e giurisdizione nella chiesa cattedrale.

Il sacerdote chiese al suo Arcivescovo la revoca di questo nuovo Decreto il 7 maggio 1991. Tuttavia l'Arcivescovo respinse la richiesta e, al contrario, mediante Decreto dell'11 maggio confermò integralmente il Decreto emanato il 3 maggio dello stesso anno, negando allo stesso tempo la sospensione dell'esecuzione di questo Decreto che aveva chiesto il Rev. do Canonico. Questi però il 21 maggio 1991 propose ricorso davanti la Congregazione per il Clero contro l'ultimo Decreto del suo Arcivescovo; tuttavia questa Congregazione, il 5 giugno 1991 rigettò il ricorso del Sac. X e confermò il Decreto amministrativo dell'Arcivescovo, stabilendo che in ogni caso dovevano essere saldati quegli stipendi del suo ufficio maturati fino al giorno in cui era stato notificato il Decreto al ricorrente, e in futuro l'Arcivescovo doveva provvedere alle necessità del ricorrente.

7) Die 2 iulii 1991 Rev. dus X H.S.T.

7) Il 2 luglio 1991 il Rev. do X presentò

recursum protulit adversum Decretum Congregationis pro Clericis, die 5 iunii 1991 (prot. 190819/I) datum, quo eadem Congregatio ratum habuit Decretum administrativum Exc.mi Archiepiscopi N. diei 3 maii 1991. Die 31 ianuarii 1992 Exc.mus Secretarius H.S.T. communicabat Exc.mo Archiepiscopo N. Sac. tem X recursum fecisse contra decisionem Congregationis pro Clericis, quae iam Advocatum nominaverat ad suam perficiendam defensionem et eandem rem peregrisse recurrentem. Dein, in Congressu eiusdem S.T. habito die 17 iulii 1992 decretum est: a) recursum esse admittendum ad disceptationem; b) atque, viso c. 1353, suspendendam esse executionem decreti diei 3 maii 1991, si et quatenus nondum ipso iure haberetur.

At, valde miratus est de hac suspensione Exc.mus Archiepiscopus, qui proinde scribens, die 29 iulii 1992, H.S.T. significavit: «Graves razones me decidieron a resolver el problema por vía de un Decreto administrativo y no por vía judicial. Una de dichas razones fue precisamente el evitar que el recurso que el Sr. X iba a plantear sin duda en uso de su Derecho, entrañara automáticamente la suspensión de la ejecución del Decreto recurrido según lo previsto en el canon 1353, ya que su reincorporación al Exc.mo Cabildo se presentaba absolutamente inconveniente si no imposible». At aliter censuit H.S.T. Congressus, in quo ad rem die 6 novembris 1992 decretum est: «In decisis decreti diei 17 iulii 1992», praesertim has ob rationes: «Perspecto quod ad Congressum huius Signaturae Apostolicae non pertinet anticipare iudicium quod ad solum Collegium Em.morum et Exc.morum

ricorso davanti a Q.S.T. [Questo Supremo Tribunale] contro il Decreto della Congregazione per il Clero, emanato il 5 giugno 1991 (prot. 190819/I), con cui la stessa Congregazione confermò il Decreto amministrativo dell'Ecc.mo Arcivescovo N. del 3 maggio 1991. Il 31 gennaio 1992 l'Ecc.mo Segretario di Q.S.T. comunicava all'Ecc.mo Arcivescovo N. che il Sacerdote X aveva fatto ricorso contro la decisione della Congregazione per il Clero, la quale aveva già nominato un Avvocato per condurre a termini la sua difesa e la stessa cosa aveva fatto il ricorrente. Successivamente, nel Congresso dello stesso S.T. tenuto il 17 luglio 1992 fu deciso: a) che il ricorso doveva essere ammesso a giudizio; b) e inoltre, visto il c. 1353, doveva essere sospesa l'esecuzione del decreto del 3 maggio 1991, se e nella misura in cui non ci fosse stata ancora per lo stesso diritto.

Nondimeno, assai sorpreso da questa sospensione, l'Ecc.mo Arcivescovo, scrivendo a Q. S. T. il 29 luglio dichiarò: «Graves razones me decidieron a resolver el problema por vía de un Decreto administrativo y no por vía judicial. Una de dichas razones fue precisamente el evitar que el recurso que el Sr. X iba a plantear sin duda en uso de su Derecho, entrañara automáticamente la suspensión de la ejecución del Decreto recurrido según lo previsto en el canon 1353, ya que su reincorporación al Exc.mo Cabildo se presentaba absolutamente inconveniente si no imposible». Ma il Congresso di Q.S.T. decise in modo diverso, perché sulla questione fu decretato il 6 novembre 1992: «Si mantengono le decisioni del decreto del 17 luglio 1992», principalmente per queste ragioni: «Considerato che al Congresso di questa Segnatura Apostolica non compete anticipare un giudizio che soltanto spett-

Iudicum spectat, circa quaestionem scilicet utrum praefatum decreti Exc.mi Archiepiscopi etiam quoad substantiam sit reapse poenale, necne; Cum ex parte Congressus huius Supremi Tribunalis sedulo vitanda sit decisio quae violare possit clarum praescriptum c. 1353».

Tandem, die 8 octobris 1992 coram Exc.mo Secretario H.S.T., citatis patronis partis recurrentis et Publicae Administrationis atque Promotore iustitiae deputato, concordatum fuit Dubium sub hac formula: *an constet de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo relate ad actum Congregationis pro Clericis diei 5 iunii 1991 confirmantem decretum Exc.mi Archiepiscopi diei 3 maii 1991.*

II. IN IURE ET IN FACTO SIVE QUOAD MODUM PROCEDENDI SIVE IN DECIDENDO

8) Ante omnia, recolenda sunt haec iuris canonici principia:

- Clara habetur distinctio inter administrativum ordinem et iudicarium. Secundum c. 1400, § 2: «controversiae ortae ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum». In casu, recursus ad Superiorem fieri debet ad normam cc. 1732-1739; et recursus contentioso-administrativus ad Tribunal administrativum Signaturae Apostolicae secundum art. 123, §§ 1-2, Const. Ap. *Pastor bonus* (cfr. c. 1445, § 2) et artt. 96-126 eius *Normarum specialium*.

- Actus singularis administrativus generaliter non est poenalis, atvero inter-

ta unicamente al Collegio degli Em.mi e Ecc.mi Giudici, riguardante la questione se il menzionato decreto del Ecc.mo Arcivescovo, anche nella sostanza, sia propriamente penale, o invece no; perché da parte del Congresso di questo Supremo Tribunale deve essere evitata accuratamente una decisione che possa violare la chiara prescrizione del c. 1353».

Dunque, l'8 ottobre 1992 davanti all'Ecc.mo Segretario di Q. S. T., essendo stati citati i patroni della parte ricorrente e della Pubblica Amministrazione come anche il Promotore di giustizia deputato, fu concordato il Dubbio sotto questa formula: «*Se consta la violazione della legge sia "in procedendo" [procedurale] sia "in decernendo" [sostanziale] relativamente all'atto della Congregazione per il Clero del 5 giugno 1991, che confermava il Decreto dell'Ecc.mo Arcivescovo del 3 maggio 1991*».

II. IN DIRITTO ED IN FATTO SIA IN RIFERIMENTO AL MODO DI PROCEDERE SIA NEL DECIDERE

8) Prima di tutto, vanno ricordati questi principi del diritto canonico:

- Esiste una chiara distinzione fra il sistema amministrativo e il giudiziario. Secondo il c. 1400, § 2: «le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono essere deferite solo al Superiore o al tribunale amministrativo». In tale caso, il ricorso al Superiore deve essere fatto secondo la norma dei cc. 1732-1739; e il ricorso contenzioso-amministrativo presso il Tribunale amministrativo della Segnatura Apostolica [deve essere fatto] secondo l'art. 123, §§ 1-2, della Cost. Ap. *Pastor bonus* (cfr. c. 1445, § 2) e gli artt. 96-126 delle sue Norme Speciali.

- L'atto amministrativo singolare generalmente non è penale, ma talvolta

dum poenalis esse potest. Recitat enim c. 1342, § 1: «Quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium...» (c. 1342, § 1). Non omnis tamen poena via administrativa imponi vel declarari potest, nam: «Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare» (c. 1342, § 2). Si poena via administrativa irrogatur vel declaratur, recursus est in suspensivo, iuxta praescriptum c. 1353: «Appellatio [iudicialis] vel recursus [hierarchicus vel contentioso-administrativus] a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum».

- Sedulo distinguendum est inter amotionem ab officio, de qua in cc. 192-195, et privationem officii, de qua in c. 196, quae privatio fit in poenam delicti, per se est poena perpetua et itaque tantum via iudiciali imponi potest. Amotio ab officio, e contra, minime pertinet ad provinciam iuris poenalis et decerni potest a competenti auctoritate, si agitur de officio collato ad tempus indeterminatum, «ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito» (c. 193, § 1). Qui modus procedendi exponitur in cc. 50-51, salva strictiore ratione procedendi pro determinatis officiis iure statuta, ut v.g. in parochis amovendis (cfr. cc. 1740-1747). Nihil impedit quominus Superior competens etiam aliis in casibus hanc strictiorem rationem procedendi servet; sufficit autem ut servetur ille modus procedendi, qui in casu iure requiritur. Amotio ab officio natura sua definitiva est; nihil autem impedit quominus Superior competens promittat se post aliquod non nimis breve temporis

può essere penale. Infatti, il c. 1342, § 1 recita: «Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extra giudiziale...» (c. 1342, § 1). Non ogni pena può essere imposta o dichiarata in via amministrativa, poiché: «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (c. 1342, § 2). Se la pena è inflitta o dichiarata nella via amministrativa, il ricorso è in suspensivo, secondo il disposto del c. 1353: «L'appello [giudiziale] o il ricorso [gerarchico o contenzioso-amministrativo] contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi, hanno effetto sospensivo».

- Si deve distinguere accuratamente fra la rimozione dell'ufficio, della quale si tratta nei cc. 192-195, e la privazione dell'ufficio, della quale si tratta nel c. 196, tale privazione diventa la pena di un delitto, di per sé è una pena perpetua e pertanto soltanto può essere imposta tramite la via giudiziale. La rimozione dall'ufficio, invece assolutamente non appartiene all'ambito del diritto penale e, se si tratta di un ufficio che era stato conferito per un tempo indeterminato, può essere stabilita dalla competente autorità «per gravi cause e osservato il modo di procedere definito dal diritto» (c. 193, § 1). Tale modo di procedere viene definito nei cc. 50-51, salvo il modo di procedere più rigoroso stabilito dal diritto per determinati uffici, come ad esempio per la rimozione dei parroci (cfr. cc. 1740-1747). Nulla impedisce che il Superiore competente anche in altri casi usi questo modo di procedere più rigoroso; è sufficiente tuttavia che sia usato il modo di procedere richiesto dal diritto

spatium rem iterum consideraturum esse ad videndum utrum, necne, cessatis gravibus rationibus ob quas amotio decreta est, amotus denuo ad idem officium nominari possit.

nel caso. La rimozione per sua natura è definitiva; tuttavia nulla impedisce che il Superiore competente prometta che trascorso qualche spazio di tempo non troppo breve, stimerà di nuovo per vedere se, una volta cessate le gravi ragioni per le quali fu decretata la rimozione, possa il rimosso essere nominato nuovamente allo stesso ufficio.

- Prohibitio exercendi potestatem in certo loco delinquentem afficere potest tamquam poena expiatoria (cfr. c. 1336, § 1, n. 3), atvero etiam citra delictum tamquam praeceptum mere disciplinare ob iustam et proportionatam causam eaque perdurante imponi potest. Perpetua autem prohibitio exercendi potestatem in certo loco difficulter tamquam praeceptum mere disciplinare considerari potest.

- La proibizione di esercitare la potestà in un certo luogo può essere inflitta al delinquente come pena espiatoria (cfr. c. 1336, § 1, n. 3), ma può essere imposta anche senza delitto come precetto meramente disciplinare per una causa giusta e proporzionata mentre dura la causa. La proibizione perpetua di esercitare la potestà in un certo luogo difficilmente può essere considerata come un precetto meramente disciplinare.

Hae reolentur etsi simplices et sat cognitae rationes, quia quaestio in casu ante omnia solvenda ea est quae respicit modum procedendi ab Exc.mo Archiepiscopo adhibitum quum voluit et reapse decrevit amotionem Rev. Sac. X ab officio canonicali et ab exercenda potestate sive Ordinis sive iurisdictionis intra fines ecclesiae Cathedralis eundem sacerdotem abstinere debere.

Si espongono questi ragionamenti benché semplici e abbastanza conosciuti, perché la questione che nel caso si deve risolvere per prima riguarda il modo di procedere usato dall'Ecc.mo Arcivescovo quando volle ed effettivamente decretò la rimozione del Rev. Sac. X. dall'ufficio di canonico e [quando volle ed effettivamente decretò] che lo stesso sacerdote doveva astenersi di esercitare la potestà di Ordine e di giurisdizione all'interno dei confini della Cattedrale.

9) Haud dubium est priorem modum agendi Archiepiscopi contra ius fuisse, cum poenam perpetuam irrogavisset per decretum administrativum, contra c. 1342, § 2. Propter hanc rationem Congregatio pro Clericis, die 18 aprilis 1991 acceptavit recursum Rev. di X pro ea parte Decreti Exc.mi Archiepiscopi qua statutum fuit eundem Sacerdotem in posterum carere facultate exercendi actus potestatis Ordinis et

9) Non c'è dubbio che il primo modo di agire dell'Arcivescovo fu contrario al diritto, quando inflisse una pena perpetua mediante un decreto amministrativo, contro il c. 1342, § 2. Per questa ragione la Congregazione per il Clero, il 18 aprile 1991 accolse il ricorso del Rev.do X in quella parte del Decreto dell'Ecc.mo Arcivescovo in cui fu stabilito che in avanti il medesimo Sacerdote fosse privo dalla facoltà di esercitare atti

iurisdictionis intra fines ecclesiae Cathedralis.

10) At, etsi priore tempore Exc.mus Archiepiscopus erraverit irrogans poenam perpetuam administrativo modo, non autem – uti Codex praescribit – ordine servato iudiciali, tamen dici nequit omnia ab eodem Archiepiscopo peracta nulla aut illegitima fuisse ideoque eundem Archiepiscopum post primum Congregationis pro Clericis decretum, ab imis debuisse novum processum instituire. Si enim superior hierarchicus non confirmat impugnatum decretum auctoritatis inferioris, sufficit ut inferior auctoritas emendet errores in ordine ad novum decretum ferendum, quin requiratur ut omnia ab imo denuo fierent.

11) Neque Decretum alterum, diei 3 maii 1991, quod Exc.mus Archiepiscopus, administrativo ordine procedens et corrigens errorem prioris Decreti, prodit, dici potest ordinis poenalis. Non enim hoc sequi videtur argumentando tantummodo ex sola citatione canonum 193 et 196, quam auctor Decreti fecit in parte eiusdem Decreti enarrativa, et canonum 1342 et 1720 qui habentur in parte motiva. Canones isti, prouti exstant in Decreto diei 3 maii 1991, non dant Decreto substantiam poenalem; neque, per se, poenalem formam, eo vel magis quod in decisoria parte nulla canonum citatio habetur.

12) Quod Decretum diei 3 maii 1991 non habeat poenalem formam neque substantialiter dici possit poenale, deducitur sine ullo dubio ex verbis quae in eodem Decreto habentur ad provisionem seu decisionem dicendam ex parte

della potestà di Ordine e di giurisdizione entro i confini della chiesa Cattedrale.

10) Tuttavia, sebbene in un primo tempo l'Ecc.mo Arcivescovo avesse sbagliato infliggendo una pena perpetua con procedimento amministrativo e non invece – come prescrive il Codice – mediante un processo giudiziale, non si può dire che tutte le cose realizzate dallo stesso Arcivescovo fossero state nulle o illegittime, dovendo lo stesso Arcivescovo per questo, cominciare un nuovo procedimento dall'inizio, dopo il primo decreto della Congregazione per il Clero. Quando il superiore gerarchico non conferma il decreto dell'autorità inferiore [che è stato] impugnato, è sufficiente che l'autorità inferiore corregga gli errori per poter emanare un nuovo decreto, e non è richiesto che tutto quanto sia rifatto nuovamente dall'inizio.

11) Non si può dire che fosse penale il secondo Decreto, del 3 maggio 1991, che emanò l'Ecc.mo Arcivescovo seguendo la via amministrativa e correggendo l'errore del precedente Decreto. Sembra perciò che non emerga [la natura penale del Decreto] ragionando dalla sola citazione dei canoni 193 e 196, che l'autore del Decreto fece nella parte narrativa del medesimo Decreto, e dei canoni 1342 e 1720 che stanno nella parte motiva. Quei canoni, nel modo in cui stanno nel Decreto del 3 maggio 1991, non danno al Decreto sostanza penale; neanche di per sé [danno] forma penale tanto più che nella parte decisoria non c'è alcuna citazione di canoni.

12) Che il Decreto del 3 maggio 1991 non abbia forma penale e che non possa dirsi sostanzialmente penale, si deduce senza alcun dubbio dalle parole che nello stesso Decreto si usano da parte dell'Ecc.mo Arcivescovo per fare riferi-

Exc.mi Archiepiscopi, quoad quaestionem exortam inter Rev.dum Sac. X, uti canonicum Capituli cathedralis, et ipsum Archiepiscopum N. In Decreto supra dicto enim auctor Decreti loquitur de *remotione*, et non de *privazione*, quae poenalis decisio est, et insuper graves iudicat *causas*, quae amotionem legitimum, non autem delictum vel delicta, quae cum *privazione* coniunguntur.

Cum, non solum perspecta facti specie huius controversiae, sed praesertim attente considerato ipso textu alterius decreti Exc.mi Archiepiscopi, plane constet de eius praevalenti voluntate procedendi ad amotionem Rev.di X ab officio et minime de intentione ipsi imponendi poenam privationis officii, decretum sub hac luce interpretandum est. Quam ob rem, cum amotio suapte natura sit definitiva, clausula «ad quinquennium» amotioni apposita, intellegi nequit quasi Rev.dus X elapso quinquennio ipso facto in officio suo redintegraretur, sed potius tamquam manifestatio voluntatis Archiepiscopi rem, illo quinquennio elapso, denuo considerandi.

13) Canon 193, § 1 clarum esse haud dubitari potest; dicit enim: «ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi graves causas atque servato procedendi modo iure definito». In casu negari nequit adesse causas graves, uti facta quae retulimus supra bene demonstrant. Et quoad modum, quem Exc.mus Archiepiscopus secutus est, nihil contra ius factum est, eo vel magis quod ius non praescribit specialem modum. Et Exc.mus Archiepiscopus se gerere censuit iuxta c. 50; notitias enim et probationes

mento alla provvisione o decisione, riguardo la questione emersa fra il Rev.do Sac. X, come canonico del Capitolo cattedrale, e il medesimo Arcivescovo N. Infatti, nel Decreto sopra menzionato l'autore del Decreto tratta di *rimozione*, e non sulla *privazione*, la quale è una decisione penale, e inoltre giudica gravi le *cause* che legittimano la rimozione, non però il delitto o i delitti, che si collegano con la *privazione*.

Poiché, non soltanto vista la fattispecie di questa controversia, ma soprattutto considerato attentamente lo stesso testo del secondo decreto dell'Ecc.mo Arcivescovo, consta chiaramente la sua prevalente volontà di procedere alla rimozione del Rev.do X dall'ufficio e non invece consta sulla intenzione dello stesso di imporre una pena di privazione dell'ufficio, il decreto si deve interpretare sotto questa luce. Per tanto, essendo la rimozione per sua natura definitiva, la clausola «per un quinquennio» apposta alla rimozione, non può essere intesa come se il Rev.do X, trascorso il quinquennio, sarebbe reintegrato per il fatto stesso nel suo ufficio, ma piuttosto come manifestazione della volontà dell'Arcivescovo di considerare la questione nuovamente trascorso il quinquennio.

13) Non si può dubitare che il canone 193, § 1 sia chiaro; infatti, dice: «non si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto». Nel caso non si può negare che concorrono cause gravi, come bene dimostrano i fatti che abbiamo riferito prima. E per quanto riguarda il modo che l'Ecc.mo Arcivescovo seguì, nulla fu fatto contro diritto, per di più quando il diritto non prescrive un procedimento speciale. E precisamente l'Ecc.mo Arcive-

exquisierat, pluries audivit eos quorum iura laedi potuissent, praesertim conatus est audire et loqui cum Rev.do Sac. X; audivit Capituli cathedralis membra; et, tandem, uti praescribit c. 51, Decretum scripto confecit et tulit, motiva in eo significans suae decisionis. Immo, Exc.mus Archiepiscopus in casu non solum servavit modum procedendi cc. 50-51 praescriptum, verum etiam modum strictiorem, scilicet modum procedendi pro parochis amovendis, quod nulla norma prohibet faciendum. Quam ob rem eo vel magis concludendum est Exc.mum Archiepiscopum secutum esse modum procedendi iure praescriptum ad amotionem ab officio quod attinet.

14) Quoad ab officio amotionem Exc.mus Archiepiscopus tum in procedendo tum in decidendo rite egit, vel saltem non probatur normas ipsum transgressum esse. Decretum enim novum Exc.mi Archiepiscopi, confectum fuit post priorem decisionem Congregationis pro Clericis et emendatum iuxta eiusdem Congregationis dicta. Sed unum tantum errorem Auctor in priori Decreto commisit, nempe suspensionem decrevit exercitii potestatis Ordinis et iurisdictionis, non temporaneam, sed perpetuam quod facere non poterat, stante c. 1342. Hoc autem errore correcto, omnia rite statuta habenda sunt, sive in procedendo, quia per viam administrativam Archiepiscopus agere poterat, sive in decidendo quia causae graves aderant et rite exposita sunt in novo Decreto. Causae enim, quae graves dicuntur atque requiruntur, in casu naturae disciplinaris et numquam poenalis seu criminalis eas Archiepiscopus habuit et ita exhibuit sive Sac. X sive in Decreto, quo Sacer-

scovo decise di regolarsi seguendo il c. 50; aveva cercato le notizie e le prove, ascoltò molte volte quelli i cui diritti potevano essere lesi, primariamente cercò di ascoltare e parlare con il Rev. Sac. X; ascoltò i membri del Capitolo cattedrale; e finalmente, come prescrive i c. 51, preparò e emanò il Decreto per iscritto, indicando in esso i motivi della sua decisione. Anzi, l'Ecc.mo Arcivescovo nel caso non soltanto osservò il modo di procedere prescritto dai cc. 50-51, ma anche un procedimento più esigente, vale a dire, il modo di procedere per la rimozione dei parroci, perché nessuna norma vieta che lo si faccia. Per tutto ciò a maggior ragione deve concludersi che l'Ecc.mo Arcivescovo seguì il modo di procedere prescritto dal diritto per la rimozione dall'ufficio di cui si tratta.

14) Per ciò che concerne la rimozione dall'ufficio, l'Ecc.mo Arcivescovo agì correttamente sia nel procedere sia nel decidere, o almeno non è provato che il medesimo violasse le norme. Infatti, il nuovo decreto dell'Ecc.mo Arcivescovo fu emanato dopo la prima decisione della Congregazione per il Clero e emendato secondo le indicazioni della stessa Congregazione. Ebbene nel primo Decreto l'Autore commise un solo errore, vale a dire decretò la sospensione non temporanea ma perpetua dell'esercizio della potestà di Ordine e di giurisdizione, il che non poteva fare stante il c. 1342. Ma una volta corretto questo errore, tutto quello che era stato stabilito doveva ritenersi regolare, sia nella procedura, perché l'Arcivescovo poteva procedere per la via amministrativa, sia nella decisione, perché concorrevano cause gravi e furono state esposte dovutamente nel nuovo Decreto. Infatti, l'Arcivescovo accertò cause che si chiamano gravi e che sono richieste in un

dos amotus fuit a suo officio. Hoc demonstratur etiam ex citatione canonum 193, § 1 et 1740 ss., qui respiciunt amotionem ob causas mere disciplinares. Et si obiciatur quod violatum fuerit c. 1720, imprimis respondendum videtur hanc normam pertinere ad ius poenale, ideo non ad nostrum casum; secundo, etsi admissio, at non probato, quod ille canon pertineat etiam ad nostrum casum, dicendum est eius normam saltem substantialiter observatam fuisse: Archiepiscopus enim conatus est significare Rev. do X accusationes probationesque, at incassum quia sacerdos comparere neglexit; insuper Archiepiscopus rite audivit duos peritos, Vicarium Generalem Archidioeceseos et omnia membra Consilii Episcopalis.

15) Quoad prohibitionem exercendi potestatem Ordinis et iurisdictionis in ecclesia cathedrali etiam dicendum est Exc. mum Archiepiscopum rite egisse tum in procedendo tum in decernendo. In casu, ante omnia, bene notandum est hanc prohibitionem logice coniunctam esse cum amotione ab officio. Cum enim Exc. mus Archiepiscopus fere coactus fuerit a necessitate providendae paci communitatis Capituli cathedralis – et hoc sub respectu legitimus est recursus ad c. 1741 – quae valde turbata erat ob modum sese gerendi Sac. X, si hic sacerdos pergere potuerit in ecclesia cathedrali exercitium suae potestatis Ordinis et iurisdictionis, amotio ab officio fere nihil profuerit ipsius Capituli communitati.

caso di natura disciplinare e per niente penale o criminale, e così le presentò sia al Sac. X sia nel Decreto mediante il quale il Sacerdote fu rimosso dal suo ufficio. Questo si dimostra anche dalla citazione dei canoni 193, § 1 e 1740 ss., che riguardano la rimozione per cause meramente disciplinari. E se si obietta che fu violato il c. 1720, va risposto in primo luogo che si ritiene che questa norma sia d'applicazione al diritto penale, pertanto non al nostro caso; in secondo luogo, ammesso ma non provato che quel canone appartenga anche al nostro caso, si deve dire che la sua norma fu osservata almeno nella sostanza: l'Arcivescovo, infatti, tentò di indicare al Rev. do X. le accuse e le prove, ma inutilmente perché il sacerdote non si preoccupò di comparire; inoltre l'Arcivescovo ascoltò dovutamente due periti, il Vicario Generale dell'Arcidiocesi e tutti i membri del Consiglio Episcopale.

15) Per quanto riguarda la proibizione di esercitare la potestà di Ordine e di giurisdizione nella chiesa cattedrale ugualmente si deve dire che l'Ecc. mo Arcivescovo agì adeguatamente tanto nella procedura come nella decisione. Nel caso, prima di tutto, si deve notare bene che questa proibizione è collegata logicamente con la rimozione dall'ufficio. Infatti essendo stato l'Ecc. mo Arcivescovo quasi obbligato dalla necessità di procurare la pace della comunità del Capitolo cattedrale – e sotto questo aspetto è legittimo il ricorso al c. 1741 –, che era fortemente turbata dal modo di comportarsi dal Sac. X, se questo sacerdote avesse potuto proseguire l'esercizio della sua potestà di Ordine e di giurisdizione nella chiesa cattedrale, la rimozione dall'ufficio non avrebbe giovato a quasi nulla alla comunità dello stesso Capitolo.

Insuper – et hoc bene notandum – Exc. mus Archiepiscopus ut bonus pastor et pater se exhibuit erga Sac. X. Hic suum pastorem graviter accusavit de opinione erronea circa administrationem sacramenti poenitentiae. Exc. mus Archiepiscopus tamen semper dictum sacerdotem paterne pertractavit; imo nominavit eum canonicum Capituli Cathedralis, uti signum suae benevolentiae.

Omnia ab Exc. mo Archiepiscopo patra pro pace fovenda et communione restauranda, inutilia fuerunt, ita ut unica legitima et salutaris solutio ea visa est quae ab eodem Archiepiscopo data casui fuit. Ideo, amotio et prohibitio – quae ad quinquennium existimanda est – unicum remedium visae sunt et quidem disciplinaris indolis.

16) Dicimus proinde quod ex his omnibus quae iam retulimus, etsi prohibitio exercitii potestatis Ordinis et iurisdictionis possit pertinere ad ius poenale, tamen hoc, re per se et substantialiter bene perpensa, non excludit possibilitatem comminandi eandem prohibitionem per decretum naturae mere disciplinaris. Quae vero possibilitas reapse - uti in nostro casu - fit concreta et fere necessaria ad rem deducendam, quum eadem prohibitio imponatur, non per se uti poena ob patratum crimen, sed ut bene prospiciatur bono publico, in casu bono communitatis capituli cathedralis, propter quod bonum decreta fuit ab officio amotio, stantibus gravibus causis et servato ordine qui mere disciplinaris dicendus est vel saltem non contra ius.

Inoltre – e questo deve notarsi bene – l'Ecc. mo Arcivescovo si mostrò come un buon pastore e un padre verso il Sac. X. Questi accusò gravemente il suo pastore di [sostenere] un'opinione erronea circa l'amministrazione del sacramento della penitenza. L'Ecc. mo Arcivescovo invece sempre trattò detto sacerdote in modo paterno; in fondo lo nominò canonico del Capitolo Cattedrale come segno della sua benevolenza.

Tutte le cose compiute dall'Ecc. mo Arcivescovo per promuovere la pace e ripristinare la comunione furono inutili, così che l'unica e salutare soluzione che si vedeva fu quella data al caso dallo stesso Arcivescovo. Pertanto, la rimozione e la proibizione – che fu stabilita per un quinquennio – apparvero l'unico rimedio e inoltre d'indole disciplinare.

16) Da tutto quanto abbiamo precedentemente trattato stabiliamo dunque che, anche se la proibizione di esercizio della potestà di Ordine e di giurisdizione possa appartenere al diritto penale, tuttavia ciò, una volta analizzata bene la vicenda per sé e nella sostanza, non esclude la possibilità di comminare la stessa proibizione mediante un decreto di natura meramente disciplinare. Di fatto tale possibilità – come nel nostro caso – diventa veramente concreta e quasi necessaria per risolvere un problema, quando la stessa proibizione sia imposta, non per sé come pena per un reato compiuto, ma perché si possa provvedere adeguatamente al bene pubblico, nel caso il bene della comunità del capitolo cattedrale, per il cui bene fu decisa la rimozione dall'ufficio, in presenza di gravi cause e osservato un procedimento che deve denominarsi meramente disciplinare o almeno non contrario al diritto.

Ideo legitima fuerunt Decreta Archiepiscopi diei 3 maii 1991 et Congregationis pro Clericis diei 5 iunii 1991.

Pertanto furono legittimi i Decreti dell'Arcivescovo del 3 maggio 1991 e della Congregazione per il Clero del 5 giugno 1991.

III. CONCLUSIO

17) Quapropter proposito dubio, diei 8 octobris 1992, respondendum est *negative* seu non constare de violatione legis neque in procedendo neque in decernendo relate ad actum Congregationis pro Clericis diei 5 iunii 1991 confirmantem Decretum Exc.mi Archiepiscopi N. diei 3 maii 1991.

Ita pronuntiamus et statuimus, mandantes iis ad quos spectat, ut executioni tradant hanc Nostram Sententiam definitivam.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 11 iunii 1993.

(Sign.ti)

✠ Bernardinus Card. Gantin
 Antonius M. Card. Javierre Ortas
 ✠ Vincentius Fagiolo, *Ponens*
 ✠ Ioseph Mercieca
 ✠ Philippus Giannini
 ✠ Iulianus Herranz Casado

Die 10 septembris 1993

Notificetur omnibus quorum interest ad omnes iuris effectus

✠ ZENON GROCHOLEWSKI
Secretarius

VINCENTIUS CÁRCEL ORTÍ
Cancellariae Moderator

III. CONCLUSIONE

17) Per cui, al proposto dubbio del 8 ottobre 1992 si deve rispondere negativamente ossia non consta la violazione della legge né nel procedere né nel decidere riguardo all'atto della Congregazione per il Clero del 5 giugno 1991 che conferma il Decreto dell'Ecc.mo Arcivescovo N del 3 maggio 1991.

Di conseguenza pronunziamo e stabiliamo, mandando a coloro ai quali spetta, che procedano all'esecuzione di questa Nostra Sentenza definitiva.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 11 giugno 1993.

(Firme)

✠ Bernardino Card. Gantin
 Antonio M. Card. Javierre Ortas
 ✠ Vincenzo Fagiolo, *Ponente*
 ✠ Ioseph Mercieca
 ✠ Filippo Giannini
 ✠ Julián Herranz Casado

10 settembre 1993

Si notifici a tutti ai quali interessa per tutti gli effetti del diritto.

✠ ZENON GROCHOLEWSKI
Segretario

VINCENTIUS CÁRCEL ORTÍ
Capo della Cancelleria

L'ARTICOLAZIONE DINAMICA DELLA DISTINZIONE FRA DIRITTO PENALE
E DIRITTO AMMINISTRATIVO NELLA CHIESA

JAVIER CANOSA*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Quattro principi utili ricordati dalla Sentenza definitiva commentata (prot. n. 22785/91 CA). – 3. La pluralità delle risorse e la loro applicazione prudenziale. – 4. La distinzione fra diritto penale e diritto amministrativo nella Chiesa ha un'articolazione dinamica. – 5. Altre varie considerazioni in rapporto con il sistema di diritto amministrativo canonico che emergono dalla lettura della Sentenza commentata.

1. INTRODUZIONE

NON è la prima volta che nelle pagine di «Ius Ecclesiae» viene pubblicata e commentata una singola o diverse decisioni di contenzioso amministrativo emanate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nelle quali le pronunce dei giudici tengono conto della differenza fra un provvedimento amministrativo disciplinare e una sanzione penale in senso proprio. Meritano di essere menzionate almeno due sentenze definitive del Collegio dei Giudici e due decreti del Congresso della Segnatura pubblicati precedentemente in questa rivista.¹

In quei casi – come anche nella causa che diede origine alla sentenza prot. n. 22785/91 CA, pubblicata nelle pagine di questo fascicolo –, per stimare, a seconda dei casi, l'ammissibilità o la conformità dell'atto impugnato alla legge, l'organo preposto, fu prima chiamato a determinare se il tipo di provvedimento interessato fosse amministrativo disciplinare o amministrativo penale² per cui, nello svolgere tale chiarimento, il Congresso o il Collegio

* canosa@pusc.it, Professore straordinario di Diritto amministrativo canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

¹ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, prot. n. 37937/05 CA, *Revocationis facultatum*, 28 aprile 2007, *coram* Grocholewski, in «Ius Ecclesiae» 19 (2007), pp. 611-621, cfr. D. CITO, *Nota di commento*, nello stesso fascicolo della rivista a pp. 621-625; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, prot. n. 32108/01 CA, *Exercitii ministerii sacerdotalis*, 18 marzo 2006, *coram* Cacciavillan, in «Ius Ecclesiae» 23 (2011), pp. 651-658; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto in Congresso, prot. n. 38962/06 CA, *Revocationis decisionis Exc.mi Episcopi relate ad Rev.dum X.*, 13 giugno 2008, nello stesso fascicolo della rivista a pp. 659-664; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto in Congresso, prot. n. 41760/08 CA, *Prohibitionis exercitii ministerii presbyteralis coram populo*, 30 maggio 2009, anche nello stesso fascicolo della rivista a pp. 664-668, cfr. per un commento alle tre ultime decisioni appena citate, P. BUSELLI MONDIN, *Il diritto di difesa in ambito disciplinare*, sempre nello stesso fascicolo della rivista a pp. 668-686.

² «I ricorrenti non di rado presentano il loro caso come una causa penale, mentre soltanto

dei Giudici dovette esaminare la fattispecie senza perdere di vista fra l'altro che, spesso, gli strumenti procedurali impiegati inizialmente dalle autorità esecutive come preparazione per un eventuale provvedimento penale possono diventare i componenti di un procedimento amministrativo originante un provvedimento non penale, bensì amministrativo disciplinare.³

Un dato che emerge dalla precedente osservazione è che, nello svolgimento della funzione amministrativa sanzionatoria, non vige (o, almeno, non vige sempre) una rigidità procedimentale che imponga ad un inizio procedurale di tipo penale una conclusione altrettanto penale, di modo che talvolta, solo nelle fasi intermedie del procedimento, e non prima, è quando viene definito che l'atto finale sarà disciplinare o amministrativo *simpliciter*, ma non penale.⁴

Alle importanti ragioni di giustizia sostanziale,⁵ che rendono praticabile ta-

dall'esame della causa apparirà che essa tale non è» (F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in D. CITO [a cura di], *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 289-301, p. 291).

³ La Sentenza definitiva commentata (prot. n. 22785/91 CA) si riferisce in nove occasioni alla natura oppure all'indole disciplinare di un provvedimento dell'autorità: «all'interno delle sanzioni amministrative si trovano le sanzioni disciplinari. Queste si caratterizzano per essere provvedimenti miranti a mantenere la disciplina interna dell'Amministrazione e la sua funzionalità, e, quindi, sono rivolte ai soli appartenenti all'organizzazione amministrativa» (E. BAURA, *La legge propria della Segnatura Apostolica: le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio*, in C. GULLO, P. A. BONNET [a cura di], *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 337-371, p. 343). Cfr. F. PÉREZ-MADRID, *Derecho Administrativo sancionador en el ordenamiento canónico. Una propuesta para su construcción*, Pamplona, EUNSA, 1994. Circa la distinzione fra sanzioni penali e sanzioni disciplinari, cfr. Á. MARZOA, *Sanciones disciplinarias y penas canónicas*, in «Ius Canonicum» 28 (1988), pp. 181-196 e più di recente, G. P. MONTINI, *Il diritto disciplinare canonico*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 31 (2018), pp. 264-278; P. BIANCHI, *Diritto disciplinare e amministrazione della giustizia canonica*, nello stesso fascicolo della rivista a pp. 279-319 nonché M. RIVELLA, *Il diritto disciplinare della Curia Romana*, anche nello stesso fascicolo della rivista a pp. 320-328.

⁴ Invece, se non ci fosse queste possibilità, potrebbero sorgere conflitti qualora l'autorità esecutiva «rigidly apply laws or policies in individual cases without sufficient consideration of the peculiar facts and circumstances of the cases. This rigidity can result from a lack of authorization to exercise discretion or from a lack of imagination» (J. P. BEAL, *Protecting the rights of lay Catholics*, «The Jurist» 47 [1987], pp. 129-164, p. 132).

⁵ Legate soprattutto al fatto che le decisioni di governo devono tener conto della realtà, che non è completamente conosciuta in un primo momento, ma che richiede progressivi approfondimenti lungo le fasi procedimentali, ma anche relative alla finalità delle sanzioni, poiché «non vanno mai persi di vista gli scopi delle pene e delle altre sanzioni e misure: altrimenti essi non possono essere messi in pratica in modo giustificato, e si rischia di aggiungere all'ingiustizia d'origine un'altra nella risposta istituzionale. In questo senso, il sistema canonico si allontana decisamente da un'ottica formalistica, in cui si prescinde dell'effettiva finalità della sanzione o misura, e la si applica rigidamente come reazione legalmente prevista dinanzi a una determinata azione o fatto, senza considerare la sua effettiva necessità» (C. J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione*

le possibilità, va aggiunto un altro dato di fatto, forse meno rilevante ma non per quello marginale, vale a dire, che esistono diversi atti, procedure e principi giuridici attuabili indistintamente sia nell'ambito penale che in quello amministrativo. Il problema di tale ambivalenza è che a volte si creano delle confusioni richiedenti alla fine un intervento chiarificatore giurisdizionale,⁶ ma se ciò avviene, tali pronunce giurisdizionali, nel caso vengano pubblicate, producono diversi benefici, fra i quali, il sussidio che ne risulta in ordine ad una più giusta applicazione di quegli strumenti giuridici.⁷

Sebbene la sentenza della Segnatura Apostolica prot. n. 22785/91 CA *coram* Fagiolo dell'11 giugno 1993 non sia recente, la sua pubblicazione adesso gode d'interesse perché, a partire dall'esame di una fattispecie concreta, vengono offerti spunti validi per la delucidazione, anche riguardo al tema, richiedente attenzione sempre maggiore, del rapporto fra diritto penale e diritto amministrativo disciplinare nella Chiesa.⁸ Fra gli spunti accennati meritano

e la tutela dei diritti nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile, vol. II, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 628-629).

⁶ Come è stato osservato, «bisogna comunque evitare termini del diritto penale, qualora si tratti di provvedimenti disciplinari non penali, per evitare inutili discussioni a riguardo» (F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, cit., p. 295).

⁷ A questo proposito possono avere utilità sia le pubblicazioni di singole decisioni di contenzioso amministrativo sia le loro raccolte, che nell'ambito del diritto amministrativo secolare di alcuni paesi sono ben conosciute fra gli studiosi ma anche fra gli operatori del diritto, ad esempio, in Francia, cfr. M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVÉ, B. GENEVOIS (a cura di), *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative*, 22^a ed., Parigi, Dalloz, 2019; per il diritto amministrativo italiano, cfr., ad esempio, C. BUONAURO, *Sentenze amministrative. Lo studio del diritto attraverso la giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato: per avvocati e uditori*, Napoli, Esselibri-Simone, 2007; nell'ambito di diritto canonico: cfr. gli appendici contenenti decisioni di contenzioso amministrativo in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1977 e ID., *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2006; cfr. anche W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011.

⁸ Al momento della preparazione di questo commento non è stata ancora pubblicata l'avviata riforma del libro VI del CIC, "De sanctionibus in Ecclesia", che forse introdurrà modifiche per quanto riguarda il rapporto fra diritto penale e diritto amministrativo disciplinare nella Chiesa; ad ogni modo, appaiono illuminanti le riflessioni espresse da un riconosciuto cultore del diritto penale canonico nonché del diritto amministrativo canonico, quando osservava che «il diritto penale non può essere identificato [...] con il cammino disciplinare, mediante il quale la Chiesa esercita il suo potere amministrativo per la realizzazione delle condizioni migliori perché i fedeli possano realizzare la loro vocazione cristiana e raggiungere la vita eterna, curando l'idoneità dei ministri e il corretto esercizio dei diversi ministeri e così via. Il diritto penale ha la sua specifica funzione propria nella pena che viene irrogata o dichiarata in relazione alla finalità che essa si prefigge: l'emendamento del reo, e l'espiazione che egli è chiamato a dare per il ristabilimento della giustizia, e l'eliminazione dello scandalo. Si tratta di finalità importanti, che non possono essere trascurate, senza il pericolo che i fedeli

attenzione e vanno richiamati primariamente alcuni criteri esplicitati nel n. 8 della sentenza ora commentata.

2. QUATTRO PRINCIPI UTILI RICORDATI
DALLA SENTENZA DEFINITIVA COMMENTATA
(PROT. N. 22785/91 CA)

Il primo dei principi enunciati nel n. 8 della sentenza – «sussiste una chiara distinzione fra l'ordine amministrativo e il giudiziario» – non fa tanto riferimento alla distinzione tra diritto amministrativo e diritto penale, quanto a quella fra l'ordine (o procedimento) amministrativo e l'ordine (o processo) giudiziario. Sia nel diritto penale che nel diritto amministrativo si usano procedimenti amministrativi e processi giudiziari, a seconda delle circostanze, ma nell'ambito penale entrambi gli strumenti riflettono la eccezionalità della sanzione penale, quale soluzione ultima da adottare, «una *extrema ratio* cui ricorrere».⁹

Il secondo principio – «l'atto amministrativo singolare generalmente non è penale, ma talvolta può esserlo» – oltre ad offrire una certa utilità per la distinzione diritto penale – diritto amministrativo, soprattutto riflette l'ampiezza e la versatilità dell'ordine amministrativo: se l'atto amministrativo è penale acquisisce le garanzie caratteristiche dell'applicazione o della dichiarazione delle sanzioni penali canoniche, e fra queste, l'effetto sospensivo automatico operante dal momento della stessa legittima presentazione di un ricorso contro un determinato provvedimento.¹⁰

perdano il senso della giustizia. Sarebbe qualche cosa di grave, perché senza il senso della giustizia si perde anche il senso della gratuità, della misericordia e della carità. Oggi è molto diffusa la tendenza di riportare le cose a livello amministrativo, semplicemente in funzione della disciplina della Chiesa. Ma non sembra che tale tendenza possa essere approvata. La mancanza del senso della giustizia e della esigenza della riparazione dell'ordine violato è dannosa sia all'individuo che alla comunità. Non può fiorire la carità là dove manca il senso della giustizia» (V. DE PAOLIS, *Sanzioni penali, rimedi penali e penitenze nell'ordinamento canonico*, in D. CITO [a cura di], *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 165-208, p. 207).

⁹ Ivi, p. 182, il che si desume chiaramente dal can. 1341 CIC («L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo»). Come giustamente è stato affermato, «urge tratar con profundidad la necesidad o posibilidad de acudir a otros medios jurídicos, incluyendo también algunos de tipo sancionatorio, siempre que se pueda, antes que a las medidas propiamente penales, dando todavía más efectividad al principio de subsidiariedad» (F. PÉREZ-MADRID, *Sugerencias acerca de un posible Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico*, in *Estudios de Derecho Canónico en honor del profesor Javier Hervada*, Pamplona, EUNSA, 1999, pp. 419-430, p. 425).

¹⁰ Can. 1353 CIC («L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che inflig-

Il terzo principio – «si deve distinguere accuratamente fra la rimozione dell'ufficio, della quale si tratta nei cc. 192-195, e la privazione dell'ufficio, della quale si tratta nel c. 196» – fa riferimento alla distinzione tra diritto amministrativo e diritto penale in un caso specifico: la cessazione del titolare di un incarico nella Chiesa. Mentre tramite la rimozione, indipendentemente dall'imputabilità del titolare, l'autorità competente tutela il corretto funzionamento di un servizio per la comunità, la privazione presuppone che il titolare abbia commesso un delitto che comporti questo tipo di pena, disposta per ristabilire la giustizia, rimuovere lo scandalo e correggere il delinquente.¹¹

Il quarto principio – «la proibizione temporanea di esercitare la potestà in un certo luogo può essere inflitta come pena espiatoria, ma può essere imposta anche senza delitto, come sanzione disciplinare per una causa giusta e proporzionata, invece la proibizione perpetua di esercitare la potestà soltanto può essere imposta come sanzione penale per un delitto». Nuovamente, compare un mezzo giuridico – in questo caso è la proibizione di esercitare

gono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo»). Cfr., ad esempio, per gli atti amministrativi penali, J. MIRAS, *Guía para el procedimiento administrativo canónico en materia penal*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 323-385.

¹¹ La rimozione e la privazione sono regolate nel primo libro del CIC, nel titolo IX “Gli uffici ecclesiastici”, capitolo II “Perdita dell'ufficio ecclesiastico”, negli articoli 3 e 4 rispettivamente. L'art. 3 comprende i cann. 192 (Una persona viene rimossa dall'ufficio sia per decreto legittimamente emesso dall'autorità competente, osservati i diritti acquisiti eventualmente dal contratto, sia per il diritto stesso a norma del can. 194); 193 (§1. Non si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto. §2. Lo stesso vale perché dall'ufficio, che a qualcuno è conferito a tempo determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere di questo tempo, fermo restando il disposto del can. 624, §3. §3. Dall'ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell'autorità competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità. §4. Il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto); 194 (§1. È rimosso dall'ufficio ecclesiastico per il diritto stesso: 1) chi ha perso lo stato clericale; 2) chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa; 3) il chierico che ha attentato il matrimonio anche soltanto civile. §2. La rimozione, di cui nei nn. 2 e 3, può essere sollecitata soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell'autorità competente); 195 (Se qualcuno, non però per il diritto stesso, ma per decreto dell'autorità competente sia rimosso dall'ufficio mediante il quale si provvede al suo sostentamento, la medesima autorità curi che gli sia assicurato il sostentamento per un congruo periodo di tempo, a meno che non si sia provvisto altrimenti). L'art. 4 comprende unicamente il can. 196 (§1. La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto. §2. La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale). Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma, Urbaniana University Press, 2001; C. BEGUS, *Anotationes in Decreta*, «Apollinaris» 88 (2015), pp. 425-438, specificamente le pp. 425-426. P. GEFAELL, *Pérdida del oficio*, in J. OTADUY GUERÍN, J. SEDANO, A. VIANA (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 6, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 135-139; P. GEFAELL, *La tutela del soggetto nella perdita dell'ufficio ecclesiastico*, «Ius Ecclesiae», 7 (1995), pp. 131-152.

la potestà in un certo luogo – che può essere penale o amministrativa; ma quando è perpetua, dovrà sempre essere considerata una sanzione penale e quindi trattata come tale.¹²

3. LA PLURALITÀ DELLE RISORSE E LA LORO APPLICAZIONE PRUDENZIALE

Le quattro enunciazioni sintetiche riferite nel testo della sentenza prot. n. 22785/91 CA stanno anche a ricordare che a disposizione di chi esercita l'autorità nella Chiesa si presenta un'ampia gamma di mezzi per svolgere la funzione di governo. I mezzi soprannaturali si trovano «al primo posto, in quanto sono i più specificamente connessi con il fine proprio della Chiesa».¹³ Servono comunque i mezzi giuridici, da utilizzare a seconda delle necessità e nei modi opportuni.¹⁴ Ad esempio, quando si deve togliere un ostacolo che impedisce il funzionamento normale di un servizio per il bene della Chiesa – come accadde nel caso adesso esaminato, per ripristinare la normale attività di un capitolo cattedrale¹⁵ – e tale intralcio è provocato dal comportamento del titolare di un incarico o di un ufficio, i possibili interventi dell'autorità esecutiva competente seguono una gradazione dove mai per prima dovrebbe essere usata la sanzione penale.¹⁶ Invece si tenterà di tro-

¹² Così viene dichiarato nella sentenza adesso commentata in un brano che successivamente fu citato in SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, prot. n. 37937/05 CA, *Revocationis facultatum*, 28 aprile 2007, coram Grocholewski, cit., n. 12: «Fortasse ita indirecte insinuatatur agi in casu de re poenali, nam perpetua prohibitio exercendi potestatem difficulter tamquam praeceptum mere disciplinare considerari potest, uti asseritur in sententia definitiva diei 11 iunii 1993 coram Fagiolo in una Pampilonen. (prot. n. 22785/91 CA, n. 8, p. 6): Prohibitio exercendi potestatem [...] delinquentem afficere potest tamquam poena expiatoria (cfr. can. 1336, § 1, n. 3), atvero etiam citra delictum tamquam praeceptum mere disciplinare ob iustam et proportionatam causam eaque perdurante imponi potest. Perpetua autem prohibitio exercendi potestatem [...] difficulter tamquam praeceptum mere disciplinare considerari potest». Sulle pene perpetue, cfr. D. CITO, *Pena perpetua*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 6, cit., pp. 83-85.

¹³ J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di Diritto Amministrativo Canonico*, Roma, EDUSC, 2ª ed., 2009, p. 34.

¹⁴ Cfr. J.-P. SCHOUPE, *I procedimenti amministrativi di fronte alle disfunzioni nelle comunità ecclesiali. Profili penali, disciplinari e deontologici*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 651-666.

¹⁵ Infatti, come riferisce il testo della sentenza definitiva commentata (prot. n. 22785/91 CA), «dada la situación de violencia creada por el Sr. X, [l'Arcivescovo] no puede convocar a sesión capitular, si no se resuelve antes dicha situación; y que los M.I. Sres. Capitulares denunciando me comunican que no pueden asistir a ninguna sesión si fuere convocada» (n. 4). Sulle funzioni del capitolo cattedrale, cfr. G. BIER, *Cabildo de canónigos*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 1, cit., pp. 781-785.

¹⁶ Cfr. J.-P. SCHOUPE, *I procedimenti amministrativi di fronte alle disfunzioni nelle comunità ecclesiali. Profili penali, disciplinari e deontologici*, cit., p. 652.

vare la soluzione con mezzi esortativi e, se questi non producono gli effetti auspicati, verranno cercati altri mezzi giuridici.¹⁷

La scelta di quali mezzi – e in quale successione – dovranno essere usati spesso sarà presa dall'autorità esecutiva competente facendo uso di un ampio margine di discrezionalità. Affinché tale opzione sia veramente giusta, e non cada nell'arbitrarietà, dovrà essere sempre prudentiale e rispettosa della norma giuridica.¹⁸

Essendo il diritto penale l'ultima opzione, alla quale si ricorre dopo aver cercato la soluzione con gli altri mezzi, non dovrebbe risultare inusuale che, quando l'autorità valuta la possibilità di decidere una sanzione, nei primi passaggi preparatori, siano adoperati strumenti ambivalenti – operanti sia in ambito amministrativo che in ambito penale – che dipendendo da come evolva la questione, resteranno amministrativi o diventeranno penali. Così accade, ad esempio, con l'indagine previa o con la valutazione che svolge l'autorità esecutiva insieme a due periti. Il limite di questo uso discrezionale è posto dal diritto al buon governo che include il diritto della comunità all'efficace andamento dei servizi pubblici ecclesiali assieme alla tutela giuridica del soggetto causante un eventuale malfunzionamento di tali attività di utilità comune. La tutela del bene comune talvolta può essere meglio raggiunta tramite mezzi puramente amministrativi (procedimento amministrativo e sanzioni disciplinari) mentre gli strumenti del diritto penale prevedono garanzie giuridiche maggiormente tipificate, a tutela dei diversi soggetti.

4. LA DISTINZIONE FRA DIRITTO PENALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO NELLA CHIESA HA UN'ARTICOLAZIONE DINAMICA

Un problema che pone l'attuale denominazione del Libro sesto del *Codex Iuris Canonici* del 1983, che ha come titolo *De Sanctionibus in Ecclesia*, visto che unicamente tratta del diritto penale, è che potrebbe indurre a pensare, erroneamente, che tutte le sanzioni nella Chiesa debbano rispondere alla

¹⁷ Cfr. le interessanti riflessioni riguardanti il rapporto tra la tutela esortativa e la tutela coercitiva del giusto in C. J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, vol. II, cit., 2017, pp. 628-629.

¹⁸ È richiesta però la saggezza dell'autorità, poiché «non è un testo legale né un apparato giudiziario quello che garantisce in ultima istanza il retto uso del potere, bensì la virtù personale della giustizia posseduta dal governante. Ciò detto, bisogna aggiungere che il governante difficilmente potrà essere ritenuto giusto se lui stesso non ottempera alle regole stabilite per il retto uso del potere» (E. BAURA, *Atto amministrativo e limitazione dei diritti*, in J. I. ARRIETA [a cura di], *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2008, pp. 187-213, p. 213). Cfr. anche P. VALDRINI, *La decisione di governo nella Chiesa. Rationabilitas e iustitia dell'atto amministrativo singolare*, «Apollinaris» 84 (2011), pp. 633-646, p. 646.

tipologia penale (diversamente sarebbe la denominazione *De Sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, come invece risulta nel Titolo xxvii del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*).

Certamente, le sanzioni penali sono importanti ma non fino al punto di comprendere *tutte* le sanzioni. Nella Chiesa ci sono altre sanzioni e fra queste ci sono le sanzioni amministrative disciplinari (diverse anche dalle sanzioni penali imposte tramite procedura amministrativa).

Occorre dunque tener conto del fatto che nella Chiesa l'intervento dell'autorità esecutiva dinanzi ad una disfunzione non si limita ad una fra due possibilità, quali sarebbero non prendere nessun provvedimento o sanzionare penalmente, ma che invece ci sono altre scelte intermedie, e che poi, quando si passa dall'astratto al concreto, si verifica che le opzioni legittime sono tante e diverse. In un simile contesto, diventa difficile immaginare che il percorso decisionale intrapreso inizialmente dall'autorità esecutiva per risolvere una situazione problematica non subisca qualche correzione di rotta man mano che viene avvertita la risposta data dai diversi attori ai mezzi impiegati a tutela dei beni coinvolti nel riscontro, ad esempio, dell'efficacia ottenuta dall'utilizzo dei mezzi esortativi o dai tentativi di conciliazione.

In tale ottica, mentre per alcune reazioni istituzionali dell'autorità dinanzi all'ingiusto ecclesiale grave, ad un inizio penale (indagine previa) segue l'imposizione o la dichiarazione di una pena e invece, ad un inizio amministrativo segue un atto finale amministrativo, è possibile iniziare una procedura penale – da svilupparsi in diversi passaggi – che finisca in atto amministrativo non penale¹⁹ e viceversa, è possibile avviare un procedimento amministrativo teso a produrre un mero atto amministrativo che finisca, dopo l'iter dovuto (inclusa l'indagine previa), in una sanzione penale.²⁰ Le ragioni di questi mutamenti possono essere tante, riconducibili, fra gli altri motivi, alla libertà umana, all'accertamento progressivo della verità dei fatti, alla cre-

¹⁹ Come si desume, ad esempio, dal can. 1718 § 2 CIC: «L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui nel §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente».

²⁰ Infatti, come è stato osservato, «premesso che la tutela penale della disciplina ecclesiale non è semplicemente lo sforzo di mantenere coattivamente un ordine puramente esteriore o formalistico ma è invece l'impegno affinché ogni fedele (ivi compresi i Pastori) possa liberamente seguire le orme di Cristo, essere suo vero "discepolo", aiutato in ciò dalla comunità, è chiaro che in questo come negli altri ambiti dell'ordinamento canonico, non è certamente lo strumento penale il più adatto ed efficace affinché i comportamenti in contrasto con le esigenze della missione ecclesiale possano essere riportati nel loro giusto alveo, e tuttavia risulta a volte necessario per rimarcare il disvalore di certe condotte e per richiamare alla propria responsabilità gli autori di detti comportamenti illeciti» (D. CITO, *I beni a servizio della missione ecclesiale. Appunti sulla tutela penale a salvaguardia della loro destinazione*, in F. LOZUPONE [a cura di], *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, Roma, Aracne, 2015, pp. 187-207, p. 199).

scente consapevolezza o perizia delle autorità responsabili. La centralità della persona determina che non poche volte la scelta prudenziale dell'autorità che aveva intrapreso la modalità penale, suggerisca una riconduzione verso una decisione amministrativa non penale, che può rivestire comunque il carattere sanzionatorio, magari disciplinare, ma più proporzionato in ordine al contemperamento dei beni giuridici coinvolti.

Tre criteri distintivi – forniti dalla Segnatura Apostolica in una sentenza definitiva più recente rispetto a quella adesso commentata – «consentono di discernere la natura penale o amministrativa del provvedimento, ossia la motivazione, la sua finalità e il procedimento adottato».²¹

A questo punto si può intendere che, in molte occasioni nelle quali si debba intervenire per rimediare ad una disfunzione della Chiesa istituzione, la differenziazione tra diritto penale e diritto amministrativo disciplinare si risolverà nelle fasi preparatorie del provvedimento dell'autorità competente, rivelando così nella distinzione fra amministrativo e penale un'articolazione dinamica, svoltasi nel tempo, in cui soltanto dalla prospettiva dell'atto finale sarà possibile determinare la natura penale o amministrativa disciplinare.

Mediante l'esercizio del diritto al ricorso e alla tutela giurisdizionale, tramite anche il diritto dei fedeli di rivolgersi al Sommo Pontefice,²² con l'operatività delle misure cautelari, così come degli altri strumenti giuridici di garanzia,²³ il sistema giuridico della Chiesa offre le risorse affinché le trasformazioni occorrenti fra gli ambiti penale e amministrativo si svolgano in

²¹ D. CITO, *Nota di commento alla Sentenza definitiva*, prot. n. 37937/05 CA, *Revocationis facultatum*, 28 aprile 2007, *coram* Grocholewski, cit., p. 624. Per ciò che attiene alla motivazione e alla finalità, lo stesso autore descrive come per «un provvedimento penale la giustificazione sarebbe stata ben diversa. Infatti, oltre a dover essere causata da un delitto, il can. 1341 prevede che l'avvio della procedura per l'irrogazione o la dichiarazione della pena vada disposta solo quando non sia stato ottenuto sufficientemente per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo» (*ibidem*).

²² Can. 1417 CIC §1. «In forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele è libero di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d'introdurla avanti alla medesima». §2. «Tuttavia la richiesta interposta alla Sede Apostolica non sospende, salvo il caso di appello, l'esercizio della giurisdizione nel giudice che ha già cominciato a giudicare la causa; e questi può pertanto proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, a meno che la Sede Apostolica non gli abbia comunicato di avere avvocato a sé la causa».

²³ Fra i quali, il diritto di difesa: cfr. G. DI MATTIA, *Diritto alla difesa e procedura penale amministrativa in diritto canonico*, «Fidelium Iura» 3 (1993), pp. 307-338. L'autore dell'articolo fu il Promotore di giustizia deputato nella causa di contenzioso amministrativo che ebbe come esito la sentenza ora commentata (prot. n. 22785/91 CA). Cfr. anche J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 63-143.

modo giusto e conforme alle norme giuridiche e non comportino un affievolimento della tutela dei diritti dei soggetti interessati.²⁴

5. ALTRE VARIE CONSIDERAZIONI IN RAPPORTO CON IL SISTEMA
DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO CHE EMERGONO
DALLA LETTURA DELLA SENTENZA COMMENTATA

Normalmente una sentenza definitiva di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica offre non uno ma tanti spunti per la riflessione per quanto riguarda la conoscenza del diritto amministrativo canonico.²⁵ Prima di finire il commento segnalerei in estrema sintesi degli altri aspetti interessanti.

Per quanto riguarda la formazione dell'atto amministrativo, e concretamente l'individuazione degli elementi che configurano la sua struttura, fra i quali l'elemento causale,²⁶ non dovrebbe restare inosservato un particolare, vale a dire, la menzione «Exc.mus Archiepiscopus tamen semper dictum sacerdotem paterne pertractavit; imo nominavit eum canonicum Capituli Cathedralis, uti signum suae benevolentiae»,²⁷ che esprime la concorrenza, di un fine soggettivo (manifestare un segno di benevolenza verso un sacerdote della arcidiocesi) dell'autore della nomina di un canonico del capitolo cattedrale, insieme al bene pubblico di provvedere perché tutte le cariche dell'organo collegiale siano coperte, affinché esso possa svolgere adeguatamente le funzioni previste dal diritto, laddove la prevalenza del fine soggettivo sui presupposti oggettivi dell'atto ha comportato (almeno ciò si può desumere dall'intera vicenda) una situazione problematica per il bene comune.²⁸

²⁴ Per l'imposizione delle sanzioni amministrative non serve qualsiasi tipo di procedimento amministrativo, ma una tipologia che preveda speciali garanzie giuridiche per coloro i cui diritti possono essere lesi; così emerge, ad esempio, nell'esaminare il procedimento disciplinare previsto in alcuni regolamenti, come ho avuto modo di fare in *Il procedimento amministrativo disciplinare previsto in alcuni regolamenti vigenti nella Curia Romana*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 433-449.

²⁵ In passato mi sono soffermato sull'argomento in modo più generale, cfr. *La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del diritto amministrativo canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 385-415. Cfr. sugli *obiter dicta* nelle decisioni di contenzioso amministrativo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, «Apollinaris» 85 (2012), pp. 445-464, specificamente le pp. 445-446.

²⁶ Cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di Diritto Amministrativo Canonico*, cit., pp. 167-171.

²⁷ Sentenza definitiva commentata (prot. n. 22785/91 CA), n. 15.

²⁸ Diversi autori hanno trattato di recente la rilevanza dell'adeguato accertamento delle condizioni richieste per svolgere uffici, ministeri e mansioni nella Chiesa allo scopo di prevenire lesioni dei beni giuridici della comunità e dei singoli fedeli, cfr. ad esempio, G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi, 2019; F. PUIG, *Governo e discrezionalità nella collazione degli uffici ecclesiastici*, «Ius Ecclesiae», 30 (2018), pp. 55-78; E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*,

Non carente d'interesse risulta anche la descrizione della forma dell'atto amministrativo e il rapporto con la sua sostanza.²⁹

Se si passa alla considerazione dei reclami proposti dal sacerdote che si ritiene onerato dalla decisione presa dall'Arcivescovo, si può riscontrare una petizione rivolta al Sommo Pontefice, che ha come esito la trasmissione della richiesta, tramite la Segreteria di Stato, alla Congregazione competente della Curia romana, nel caso, la Congregazione per il Clero. Per inciso, va osservato che non è l'unica causa di contenzioso amministrativo ecclesiale in cui il ricorrente adisce l'autorità pontificia, come si apprende dagli esempi presenti fra le decisioni pubblicate.³⁰

Nel considerare il ricorso gerarchico che propone il canonico davanti al dicastero competente della Curia romana, desta una certa perplessità il tempo passato dalla presentazione del reclamo fino alla decisione dello stesso (un

in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Milano, Glossa, 2017, pp. 3-30 e A. VIANA, *La comprobación de la idoneidad para el oficio eclesiástico y el orden sagrado*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 345-366.

²⁹ «Neque Decretum alterum, diei 3 maii 1991, quod Exc.mus Archiepiscopus, administrativo ordine procedens et corrigens errorem prioris Decreti, prodiit, dici potest ordinis poenalis. Non enim hoc sequi videtur argumentando tantummodo ex sola citatione canonum 193 et 196, quam auctor Decreti fecit *in parte eiusdem Decreti enarrativa*, et canonum 1342 et 1720 qui habentur *in parte motiva*. Canones isti, prouti exstant in Decreto diei 3 maii 1991, non dant Decreto substantiam poenalem; neque, per se, poenalem formam, eo vel magis quod *in decisoria parte* nulla canonum citatio habetur» (Sentenza definitiva commentata [prot. n. 22785/91 CA], n. 11).

³⁰ In alcuni casi il ricorso al Sommo Pontefice ha avuto una risposta in cui si prospettava una soluzione concreta (cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, prot. n. 3671/72 CA, *Dimissionis*, 1° giugno 1974, *coram* Staffa, «Apollinaris» 47 [1974], pp. 384-391, «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 64 [1975], pp. 316-321, in P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 304-310, in J. I. O'CONNOR [ed.], *Officially published documents affecting the Code of canon law, 1973-1977*, VII, Mundelein, Canon Law Digest, 1978, pp. 430-437 [in inglese], in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. V, Roma, EDIURCLA, 1980, coll. 6815-6818, nella quale si proponeva che le suore che erano state dimesse si raggruppessero insieme sotto forma di Pia Unione purché si trovasse un Vescovo benevolo disposto ad accoglierle), mentre in altre occasioni è servito per differire l'esecuzione del provvedimento già deciso dell'autorità competente (cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, prot. n. 15721/83 CA, *Dimissionis*, 23 gennaio 1988, *coram* Palazzini, «Il Diritto ecclesiastico» 102 [1991], II, pp. 157-162 e in W. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin with English Translation*, cit., pp. 203-230) o per ottenere la dispensa dei termini che rendesse possibile introdurre la causa (cfr. le cause appena citate, ma anche in SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, prot. n. 9498/77 CA, *Dimissionis*, 20 gennaio 1979, *coram* Felici, «Commentarium pro Religiosis» 61 [1980], pp. 264-271 e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. VI, Roma, EDIURCLA, 1987, coll. 7667-7671) o per confermare la competenza della Segnetura Apostolica (SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva, prot. n. 38743/06 CA, *Translationis*, 1° dicembre 2009, *coram* Burke, «Ius Ecclesiae» 27 [2015], pp. 105-114).

intero anno, da aprile 1990 a aprile 1991). Il sospetto che lungaggini di questo genere nella decisione dei ricorsi gerarchici da parte dei dicasteri non fossero casi eccezionali fa pensare che un modo di prevenire tali ritardi sia stata l'introduzione nel *Regolamento generale della Curia Romana* del 1992, ripresa dopo nel *Regolamento generale della Curia Romana* del 1999, della norma secondo la quale «l'esame dei ricorsi deve concludersi entro i termini prescritti dal can. 57 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 1518 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; qualora il ricorso esiga un esame più approfondito, si avverta il ricorrente del tempo di proroga e delle motivazioni che l'hanno causata». ³¹

Una volta che la causa approdò in Segnatura tramite il ricorso contenzioso amministrativo, seguì l'iter normale ma con alcuni particolari interessanti che dimostrano che ogni causa ha delle peculiarità. Da una parte, il Congresso della Segnatura ammise al giudizio del Collegio dei Giudici il ricorso contro il decreto della Congregazione per il Clero di conferma della rimozione dall'ufficio di canonico e simultaneamente concesse la sospensione cautelare dell'esecuzione di tale rimozione. Avverso tale decisione si espresse l'Arcivescovo, il che provocò un secondo Congresso della Segnatura, che confermò la decisione di concedere la sospensione cautelare, motivando tale provvedimento nel non intendere prevenire il giudizio del Collegio circa la natura, amministrativa penale o amministrativa disciplinare, del provvedimento impugnato. Tuttavia, in tale secondo Congresso, la Segnatura ammonì gravemente il «sacerdote ricorrente nonché il suo patrono per aver divulgato documenti del processo». ³²

³¹ Vide *Regolamento generale della Curia romana*, 4 febbraio 1992, «AAS» 84 (1992), pp. 202-267, art. 120 § 2, e *Regolamento generale della Curia romana*, 30 aprile 1999, «AAS» 91 (1999), pp. 630-690, art. 136 § 2. I cann. 57 §1CIC e 1518 CCEO prescrivono i termini di 3 mesi e 60 giorni, rispettivamente, a partire dalla ricezione della petizione o del ricorso per ottenere il decreto, affinché l'autorità competente provveda (a meno che la legge o il diritto particolare non disponga un termine diverso). Cfr. G. P. MONTINI, *I tempi supplementari nei ricorsi gerarchici presso la Curia Romana e il ricorso alla Segnatura Apostolica. L'art. 136 § 2 del Regolamento Generale della Curia Romana tra normativa, prassi e giurisprudenza*, in J. J. CONN, L. SABBARESE (a cura di), *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Roma, Urbaniana University Press, 2005, pp. 523-548.

³² «L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale» 1992, p. 1116. Sul provvedimento di sospensione dell'atto amministrativo, cfr. J. A. ARAÑA, *Nota di commento a SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto, Prot. n. 51354/16 CA, 19 settembre 2016, «Ius Ecclesiae» 29 (2017), pp. 659-663, M. DEL POZZO, *La "sostanzialità" della sospensione dell'esecuzione nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica, «Ius Ecclesiae» 29 (2017), pp. 665-684, a proposito di SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto in Congresso, Prot. n. 44731/10 CA, 17 marzo 2011; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto del Prefetto in Congresso, Prot. n. 50461/15 CA, 13 novembre 2015 e SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto del Segretario, Prot. n. 50763/15 CA, 15 luglio 2016.**